

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. OGGETTO

- 1.1 Il presente regolamento (“**Regolamento**”) è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I Teatri (“**Fondazione**”) al fine di individuare, definire e disciplinare i principi, i criteri e le procedure che la Fondazione deve adottare e applicare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria previste all’art. 14 del D.Lgs. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i. (nel seguito per brevità “**Codice**”), con specifico riguardo alle proprie esigenze, in conformità alle previsioni del Codice, nonché nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori economici.
- 1.2 Il Regolamento disciplina altresì la procedura per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici istituito dalla Fondazione ai sensi dell’art. 50 e dell’All. II.1 del Codice.
- 1.3 L’ambito di applicazione del presente regolamento non comprende tutte le attività direttamente e/o indirettamente connesse con le attività di natura artistica svolte dalla Fondazione, siano esse svolte con persone fisiche o giuridiche anche come previsto al punto 5.2 e dal regolamento previsto per l’assunzione del personale.

PARTE PRIMA

AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

2. LIMITI DI APPLICAZIONE

- 2.1 Il ricorso alle procedure del presente Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi è consentito per i seguenti importi, da intendersi al netto dell’IVA:
- (a) lavori riguardanti beni culturali di cui all’articolo 20 dell’All. II.18 al Codice di importo non superiore a Euro 300.000,00, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene;
 - (b) lavori di importo inferiore a Euro 5.404.000,00;
 - (c) forniture e servizi di importo inferiore a Euro 216.000,00.
- 2.2 Tali soglie sono soggette alla revisione periodica ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Codice e devono intendersi automaticamente adeguate ai provvedimenti della Commissione dell’Unione Europea.
- 2.3 E’ vietato procedere a frazionamenti artificiosi delle prestazioni da affidare e dei relativi importi, al fine di eludere l’osservanza delle norme del Codice e del Regolamento e sottoporre alla disciplina prevista per gli affidamenti dei contratti sotto le soglie di cui all’art. 35 del Codice gli affidamenti di importo superiore. La determinazione degli importi degli affidamenti deve avvenire in conformità a quanto previsto all’art. 14, commi 4 e ss., del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione.
- 2.4 Per ogni procedura di affidamento svolta ai sensi del presente Regolamento, la Fondazione individua un Responsabile del Progetto ai sensi dell’art. 15 del Codice e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dei Lavori o un Direttore dell’Esecuzione del Contratto in possesso di adeguate competenze, i quali svolgono i compiti previsti dal Codice e dalle eventuali norme di attuazione, rapportandosi con i responsabili competenti della Fondazione, e provvedono ad assicurare il pieno rispetto delle procedure previste nel presente Regolamento.
- Il nominativo del Responsabile del Progetto è indicato nell’invito a presentare offerta. Salvo diversa indicazione e preclusioni di legge, il Responsabile del Progetto svolge anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
- 2.5 Di norma e fermo restando quanto indicato nell’All. I.2 al Codice, il Responsabile del Progetto è individuato, a seconda della specifica esigenza di acquisizione, nel Direttore Generale ovvero, in via residuale, tra i seguenti soggetti responsabili di area in possesso dei requisiti necessari e se in possesso delle relative autorizzazioni di spesa: responsabile dell’area tecnica e allestimenti scenici, responsabile dell’area amministrativa, responsabile dell’area stampa e comunicazione.

3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

- 3.1 Gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di lavori, beni e servizi possono essere effettuati:
- (a) mediante amministrazione diretta;
 - (b) mediante affidamento a soggetti esterni con le seguenti modalità:
 - (i) per lavori importo inferiore a 150.000 euro, ovvero nei casi di cui al precedente art. 2.1, lett. (b), mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - (ii) per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - (iii) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - (iv) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice;
 - (v) per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- 3.2 Gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di un operatore economico sono eseguiti dalla Fondazione in amministrazione diretta, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del Responsabile del Progetto.
- 3.3 Gli interventi per i quali si rende necessario e/o opportuno l'affidamento a operatori economici esterni sono effettuati mediante affidamento diretto, ove consentito, o mediante procedura negoziata come indicato all'art. 50 del Codice, nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parte I del Codice nei casi e con le modalità previsti negli articoli che seguono.

4. PROCEDURE

- 4.1 Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al precedente articolo 3.1, lettera (b), punti (iii), (iv) e (v), il Responsabile del Progetto procede secondo quanto previsto dall'art. 50 del Codice.
- 4.2 Per le indagini di mercato, occorrerà procedere alla pubblicazione per almeno 15 giorni, nei termini ed ai sensi dell'art. 2 dell'All. II.1, di un Avviso di indagine di mercato al fine di permettere agli operatori economici interessati, di presentare idonea domanda di partecipazione al fine di essere invitati alla successiva fase di negoziazione.
- 4.3 La lettera di invito a presentare offerta deve contenere, di regola, i seguenti elementi:
- (a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato ed eventuali opzioni, nonché durata e CCNL applicabile;
 - (b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - (c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - (d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - (e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 108 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - (f) la misura delle penali;
 - (g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - (h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - (i) il nominativo del RUP;
 - (j) la volontà e modalità con cui procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - (k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

- 4.4 L'aggiudicazione dell'appalto può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i criteri di aggiudicazione devono essere specificati nella lettera di invito a presentare offerta. Resta fermo quanto previsto dall'art. 108 comma 2 del Codice.
- 4.5 Nel caso in cui la gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche presentate dagli operatori invitati saranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice composta da tre membri, costituita da esperti nella materia oggetto del contratto da affidare. La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire con le modalità e nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 51 del Codice, e per quanto applicabile, dall'art. 93 del medesimo. La Commissione giudicatrice si riunisce in seduta riservata per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, redigendo apposito verbale.
- 4.6 All'esito della procedura selettiva, il contratto di appalto con l'aggiudicatario è stipulato attraverso scrittura privata o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; lo schema di contratto di appalto è allegato alla lettera di invito.
- 4.7 Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipulazione del contratto (clausola "standstill") previsto all'art. 18 comma 3.
- 5. AFFIDAMENTO DIRETTO**
- 5.1 La possibilità del ricorso all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, nei limiti degli importi indicati all'articolo 3.1, lettera (b), punti (i) e (ii), che precede, non elimina la facoltà per il Responsabile del Progetto di chiedere più offerte comparative, salvo che ciò venga impedito da situazioni di urgenza e indifferibilità o da situazioni impreviste e imprevedibili.
- 5.2 L'affidamento a seguito di un unico preventivo è inoltre ammesso, a prescindere dall'importo, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti la tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un soggetto determinato, come anche previsto all'art. 76 del D.Lgs. 36/2023.
- 5.3 Le richieste di preventivo devono comunque contenere i seguenti elementi:
- (a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato ed eventuali opzioni, nonché durata e CCNL applicabile;
 - (b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - (c) le garanzie richieste all'affidatario;
 - (d) il termine di presentazione del preventivo;
 - (e) il periodo in giorni di validità del preventivo;
 - (f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - (g) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali della richiesta di preventivo;
 - (h) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - (i) i requisiti di ordine generale che l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere prima dell'affidamento.
- 5.4 Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei servizi e forniture da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, il Responsabile del Progetto potrà chiedere che i preventivi presentati dai fornitori siano mantenuti validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedere a singole ordinazioni scritte man mano che il fabbisogno si verifichi nell'ambito di detto periodo.
- 5.5 L'affidamento diretto può essere stipulato anche mediante scambio di lettere sottoscritte per accettazione dall'affidatario, o tramite posta elettronica certificata, con cui la Fondazione dispone l'ordinazione dei beni o servizi.
- 5.6 Per la stipulazione non si applica la clausola di sospensione c.d. standstill ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice.
- 5.7 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, la Fondazione motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Fondazione deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

6. PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

- 6.1 Le procedure disciplinate dal Regolamento devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I Titolo I del Codice.
- 6.2 La Fondazione si avvale della previsione di cui al comma 3 dell'art. 49 del Codice, tal che il divieto sotteso al rubricato principio ricorrerà allorché (a) la procedura bandita operi una restrizione degli operatori economici da invitare o a cui affidare il contratto e (b) i due affidamenti ricadano all'interno della medesima fascia d'importo, così come descritte dal comma successivo.
- Tenuto conto della possibilità di derogare al suesposto principio per affidamenti di valore inferiore a 5.000 euro, le fasce sono così strutturate:
- A. Per i servizi e le forniture (al netto dell'IVA)
- a.1 da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
 - a.2 da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
 - a.3 da 40.000,00 euro e fino a 139.999,99 euro;
 - a.4 da 140.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie.
- B. Per i lavori (al netto dell'IVA)
- b.1 da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
 - b.2 da 20.000,01 euro e fino a 40.000,00 euro;
 - b.3 da 40.000,01 euro e fino a 149.999,99 euro;
 - b.4 da 150.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro;
 - b.5 da 200.001 euro e fino a 500.000,00 euro;
 - b.6 da 500.001,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro.
- 6.3 Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'ANAC, con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG – e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente all'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
- 6.4 Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 del Codice e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 6.5 Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesto con dichiarazione sostitutiva di notorietà. La Fondazione verificherà dette dichiarazioni, anche previo sorteggio, di un campione di operatori economici individuato con modalità predeterminate ogni anno ad opera del Direttore della Fondazione. Qualora non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, Fondazione procederà nei termini di cui al comma 2 dell'art. 52 del Codice.
- 6.6 La Fondazione utilizza, ai sensi dell'articolo 25 e ss. Del DLGS 36/23, le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. La Fondazione assicura la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

7. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

- 7.1 Per partecipare alle procedure previste dal presente Regolamento, gli operatori economici non devono incorrere in cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 ed in cause di esclusione non automatiche previste dall'art 95 del Codice, nonché in ipotesi di grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice e devono i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria stabiliti dalla Fondazione nella lettera di invito sulla base dell'importo e della specificità dell'appalto da affidare, nel rispetto dei contenuti del Codice.
- 7.2 Per i lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 è necessario il possesso di attestazione SOA adeguata all'importo e alle categorie dei lavori da affidare.
- 7.3 La Fondazione procederà al controllo dei requisiti di cui all'articolo 7.1 che precede mediante il sistema telematico FVOE, in conformità alla Deliberazione dell'Autorità n. 464/2022, o mediante la Banca dati nazionale degli Operatori Economici quando questa sarà resa operativa.

- 7.4 Al fine di agevolare la procedura di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione e di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, la Fondazione può costituire e tenere un elenco dei fornitori qualificati in conformità alle previsioni della Parte Seconda del Regolamento.

8. REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTI

- 8.1 La contabilità dei contratti di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice è eseguita secondo le previsioni dell'All. II.14 al Codice e comunque in base alle future norme di attuazione del Codice.
- 8.2 La regolare esecuzione dei servizi e delle forniture affidati mediante le procedure di cui al presente Regolamento è attestata attraverso la verifica di conformità secondo le procedure interne della Fondazione e secondo le previsioni dell'art. 116 del Codice.
- 8.3 La regolare esecuzione dei lavori affidati mediante le procedure di cui al presente Regolamento è attestata attraverso il collaudo degli stessi ovvero, nei casi previsti, attraverso certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 del Codice e del relativo A. II.14.
- 8.4 A seguito della verifica della regolare esecuzione dell'appalto, e previa verifica della regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione del DURC, le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nella lettera di invito o nel contratto, in ogni caso nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 che sono riprodotte nei contratti stipulati.
- 8.5 Solo nei casi in cui non sia possibile acquisire idonea fattura (elettronica) per la giustificazione delle spese effettuate mediante il fondo economale deve comunque essere acquisito lo scontrino fiscale con l'indicazione della natura e della tipologia della spesa.

9. ONERI FISCALI

- 9.1 Gli importi di spesa indicati nel Regolamento sono da intendersi sempre "IVA esclusa".
- 9.2 Sono a carico dell'affidatario ogni e qualsiasi onere, spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Fondazione ai sensi del presente Regolamento.

10. GARANZIE

- 10.1 Ai sensi dell'art. 53 del Codice nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, Fondazione di noma non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.
- 10.2 Quando è richiesta la garanzia provvisoria negli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
- 10.3 In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

PARTE SECONDA ELENCHI DEI FORNITORI

11. ISTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

- 11.1 Con il presente Regolamento, la Fondazione intende disciplinare le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco degli operatori economici previsto dall'art. 50 del Codice e dall'A. II.1 al quale attingere per l'individuazione dei partecipanti alle procedure di affidamento previste dal Regolamento secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (in seguito "**Elenco**"). Si rinvia in particolare all'art. 3 dell'All. II.1 al Codice. La tenuta dell'Elenco è affidata al Direttore della Fondazione.
- 11.2 Si precisa che l'iscrizione nell'Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento.
- 11.3 L'Elenco sarà suddiviso nelle categorie merceologiche che saranno indicate nell'avviso che sarà pubblicato e le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate nel presente Regolamento saranno classificate secondo le suddette categorie.
- 11.4 L'Elenco sarà predisposto su supporto informatico e contiene per ciascuna impresa iscritta le seguenti informazioni:
- (a) numero progressivo;
 - (b) denominazione e ragione sociale;

- (c) codice fiscale e/o partita IVA;
 - (d) numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - (e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
 - (f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
 - (g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
 - (h) numero di telefono/fax, indirizzo, e-mail, p.e.c. e sito web;
 - (i) codice merceologico per il quale l'impresa è iscritta;
 - (j) dati relativi ai requisiti posseduti.
- 11.5 Il numero progressivo sarà assegnato sulla base dell'ordine di acquisizione delle domande di iscrizione e, a parità di data, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

12. MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ELENCO

- 12.1 Ai fini della formazione dell'Elenco, il Responsabile del Progetto cura la pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito internet della Fondazione di apposito avviso, nel quale sono riportate le categorie merceologiche richieste secondo le esigenze della Fondazione, le fasce di importo in cui verrà suddiviso l'Elenco e i requisiti richiesti. Nel sito è altresì pubblicata la relativa modulistica a disposizione degli operatori interessati. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.
- 12.2 L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione.
- 12.3 Si applica quanto previsto dal precedente art. 6.

13. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 13.1 Possono essere iscritti all'Elenco gli operatori economici che siano iscritti al registro delle imprese, che non incorrano in cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice ed in cause di esclusione non automatiche previste dall'art. 95 del Codice, nonché in ipotesi di grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice e devono, che siano in possesso di un fatturato globale negli ultimi tre esercizi antecedenti alla presentazione della domanda pari ad almeno al doppio della fascia di importo della specifica categoria merceologica per la quale è richiesta l'iscrizione. Saranno presi in considerazione gli ultimi tre esercizi i cui bilanci siano stati approvati dall'assemblea al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.
- 13.2 Per ottenere e mantenere valida l'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici devono essere iscritti al sistema Fvoe o alla Banca dati nazionale degli Operatori Economici, per il controllo telematico del possesso dei requisiti da parte della Fondazione.
- 13.3 Alla domanda di iscrizione, l'impresa deve inoltre allegare le seguenti autocertificazioni:
- (a) indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell'impresa, per gli ultimi tre anni;
 - (b) indicazione del fatturato degli ultimi tre esercizi per lavori, beni o servizi forniti ad enti aggiudicatori nel settore merceologico per il quale l'impresa chiede l'iscrizione;
 - (c) indicazione del fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi.
- 13.4 Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
- 13.5 La Fondazione si riserva di effettuare controlli, anche di tipo automatico tramite il sistema Fvoe o tramite la Banca dati nazionale degli Operatori Economici o altri Enti/Autorità, riguardo alle dichiarazioni rese.
- 13.6 Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione, pena l'immediata decadenza dall'iscrizione.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

- 14.1 Le domande di iscrizione nell'Elenco devono essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dalla Fondazione che sarà reso disponibile sul proprio sito internet. Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 28

dicembre 2000, n. 445, che l'impresa dovrà leggere con cura e sottoscrivere, così da attestare il possesso dei requisiti previsti.

- 14.2 Le domande devono essere inoltrate in formato cartaceo e indirizzate presso la sede legale della Fondazione.
- 14.3 Le domande possono essere presentate a mano ovvero spedite a mezzo servizio postale o corriere, a partire dal giorno stabilito nell'avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione. Resta inteso che la consegna della domanda è a esclusivo rischio del mittente.
- 14.4 L'iscrizione può essere richiesta sia per la categoria merceologica principale, sia per quelle secondarie alle quali l'impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio.
- 14.5 La Fondazione si riserva di invitare l'impresa a integrare e/o regolarizzare entro un termine massimo di 20 giorni la domanda che, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione mancante o delle dichiarazioni richieste a integrazione e/o chiarimento della domanda presentata, comporterà il rigetto di quest'ultima.
- 14.6 Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al precedente punto 14.5; in tale ultimo caso, saranno ritenute regolari e complete soltanto dalla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione.

14. ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

- 15.1 L'avvenuta o mancata iscrizione nell'Elenco è comunicata alle imprese che hanno presentato domanda entro trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima.
- 15.2 I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte nell'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.
- 15.3 La Fondazione provvede ad una revisione dell'Elenco con cadenza semestrale.
- 15.4 La Fondazione provvederà almeno una volta all'anno a richiedere agli iscritti l'aggiornamento dei dati forniti. Qualora non venga fornita risposta entro trenta giorni dall'invio della domanda, l'operatore economico viene cancellato dall'Elenco.

15. MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ELENCO

- 16.1 Qualora la Fondazione decida di procedere all'attivazione delle procedure di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Progetto individua l'oggetto dell'appalto sulla base delle categorie merceologiche e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.
- 16.2 Il Responsabile del Progetto predispone la lettera d'invito, che viene inviata agli operatori economici che risultano iscritti nell'Elenco per la categoria merceologica interessata e in possesso dei requisiti ulteriori eventualmente richiesti. Qualora vi siano più di cinque operatori economici iscritti dotati dei requisiti richiesti per servizi e forniture, ovvero più di dieci o quindici operatori economici iscritti dotati dei requisiti richiesti nel caso di appalto di lavori in base a quanto previsto al precedente art. 3.1 lett. b) (iii), (iv) e (v), la lettera d'invito viene inviata al numero minimo di operatori economici sopra indicati, individuati secondo un criterio di rotazione.
- 16.3 Alle fasi procedurali successive a quelle cui si riferiscono i commi precedenti si applicano le disposizioni della Parte Prima del presente Regolamento.

17. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

- 17.1 La cancellazione dall'elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:
 - (a) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'iscrizione;
 - (b) cessazione di attività o apertura, anche mediante presentazione della relativa domanda, di qualsiasi procedura concorsuale prevista nella legge fallimentare;
 - (c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture o dei lavori, a insindacabile giudizio della Fondazione;
 - (d) omessa risposta a tre inviti di gara nel corso di un anno senza motivazione scritta;
 - (e) omessa risposta alla richiesta di aggiornamento periodico dell'Elenco.
- 17.2 La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
- 17.3 Nei casi previsti dal precedente articolo 17.1, la Fondazione comunica la cancellazione al titolare o al legale rappresentante dell'impresa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c. contenente sintetica motivazione.

**PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI**

18. NORME DI RINVIO

- 18.1 Per quanto non previsto nel Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Codice, negli atti attuativi del Codice medesimo.

19. EFFICACIA

- 19.1 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è successivamente pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16.03.2026